

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1005

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICCHITTO, BASSANINI, QUERCI**

*Presentata il 21 novembre 1979*

Soppressione dell'Ente E.U.R.  
(Esposizione Universale di Roma)

ONOREVOLI COLLEGHI! — In più di quattro anni il Governo non è riuscito a dare soluzione ai problemi istituzionali posti dalla soppressione dell'Ente EUR decisa dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Queste gravissime inadempienze hanno determinato non solo la reazione della popolazione romana cui continua ad essere sottratto il controllo e la gestione di un patrimonio che le appartiene, ma anche la legittima protesta del personale dell'ente il cui trattamento economico è rimasto congelato al 1975 e le cui prospettive di lavoro rimangono incerte e confuse. Il comportamento del Governo rischia oggi di provocare la totale paralisi delle attività che fino ad oggi il personale ha continuato, nonostante tutto, ad assicurare con il conseguente deterioramento dei beni delle strutture e dei servizi che all'Ente fanno capo.

La nostra iniziativa vuole innanzi tutto rompere definitivamente con i vecchi sistemi di gestione clientelare e corporativa che hanno sin dal periodo fascista e poi nel trentennio successivo ispirato la gestione dell'Ente; la soluzione legislativa che noi proponiamo intende dunque restituire ai cittadini la titolarità delle decisioni relative alla destinazione e alla gestione del territorio; non sono quindi accettabili ipotesi che prefigurino un nuovo ente (anche se questa volta non più a carattere nazionale) come in origine aveva tentato di fare il Governo, né meccanismi che ritardino ulteriormente il definitivo passaggio delle funzioni e dei beni del soppresso ente al comune di Roma.

A tale scopo la proposta prevede che il commissario dell'Ente sia immediatamente affiancato da due rappresentanti del Comune cosicché già nella fase di tran-

sizione dal vecchio al nuovo regime il Comune possa gradualmente accostarsi ai problemi di gestione e riconversione del patrimonio che gli sarà trasferito. Si stabilisce inoltre che in ogni caso dal 1° gennaio 1981, le funzioni e i beni del soppresso ente siano trasferiti al Comune anche nell'ipotesi che resistenze centralistiche o lungaggini burocratiche ritardino i lavori della Commissione istituita per la individuazione dei beni che dovranno essere destinati allo Stato o alle Regioni, in base a precisi criteri enunciati dalla legge stessa.

Nella nuova organizzazione del sistema di gestione del quartiere riteniamo che sin d'ora debba essere attribuito un ruolo primario alla popolazione del quartiere e, per essa, alle circoscrizioni competenti cui, in armonia con la proposta di legge sul nuovo ordinamento delle autonomie, la proposta affida la gestione dei beni strettamente connessi ai servizi locali già presentata dalla nostra parte politica, e alle attività che nel territorio si svolgono.

Quanto ai problemi del personale riteniamo che debba essere sanata la situazione di ingiusta sperequazione in cui i dipendenti dell'Ente EUR si sono venuti

a trovare rispetto ai dipendenti degli altri enti pubblici soppressi o sopravvissuti alla scure della legge 70 prima o della 382 poi. Si stabilisce pertanto che al personale venga applicato il contratto del parastato fino al 1° gennaio 1981 e che il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali si applichi anche ai dipendenti dell'ente soppresso a decorrere dallo stesso 1° gennaio 1981 cosicché non vi sia soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo rapporto.

Per quanto attiene al personale dipendente delle ditte appaltatrici cui il soppresso ente ha per numerosi anni affidato i servizi, se ne prevede il graduale assorbimento da parte del comune attraverso un meccanismo che, pur mantenendo da parte del comune attraverso un meccanismo che, pur mantendo gli attuali livelli occupazionali, eviti di accollare al Comune l'onere di personale esuberante rispetto alle effettive esigenze.

Infine si prevede che lo stato ripiani i debiti accumulati dall'Ente EUR quali risultano al 31 dicembre 1979 non potendosi accettare che vengano scaricate sulla finanza comunale le conseguenze degli errori della passata gestione e della logica clintelare da essa perseguita.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'Ente autonomo EUR è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla stessa data e fino al termine di cui al successivo articolo 2, un Comitato di gestione composto dall'attuale commissario dell'Ente e da due membri nominati dalla Giunta del Comune di Roma, provvede ad assicurare i servizi espletati dal soppresso Ente, avvalendosi delle strutture del medesimo.

## ART. 2.

I beni di proprietà dell'Ente EUR attualmente adibiti a sede di uffici di Amministrazioni statali sono trasferiti allo Stato. I restanti beni sono trasferiti al Comune di Roma e, qualora si tratti di beni attinenti all'esercizio di funzioni di esclusiva competenza regionale, alla Regione Lazio.

Al trasferimento dei beni si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1981, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 ottobre 1980, sul conforme parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione è composta da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Giunta regionale del Lazio, e dal sindaco di Roma.

Qualora il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il trasferimento dei beni non venga emanato entro il termine di cui al comma precedente, tutti i beni del soppresso Ente EUR sono trasferiti di diritto a far tempo dal 1° gennaio 1981 al comune di Roma, con l'unica eccezione degli immobili adibiti a sede di Ministeri.

## ART. 3.

A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo e in ogni caso a far tempo dal 1° gennaio 1981, le funzioni svolte dal soppresso Ente EUR sono trasferite al comune di Roma che succede altresì in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a detto ente, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Il comune di Roma per i beni connessi a funzioni il cui esercizio, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è delegato ai consigli circoscrizionali, delega la relativa gestione al consiglio circoscrizionale competente per territorio.

Anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma è in ogni caso delegato al competente consiglio circoscrizionale la gestione dei beni destinati ad attività di interesse locale.

## ART. 4.

Il personale di ruolo assunto alle dipendenze dell'Ente soppresso anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974 è trasferito, anche in soprannumero, a far tempo dal 1° gennaio 1981, nei ruoli organici del comune di Roma, fatti salvi i trattamenti economici e le pensioni giuridiche e funzionali acquisite, sulla base di tabelle di equiparazione che saranno determinate nel quadro del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali. Fino alla data della predetta si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, numero 70. Dopo la data predetta, l'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

Le norme di cui al precedente comma si applicano ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale dipendente dal soppresso Ente EUR, andato a riposo in data successiva al 1° aprile 1975.

Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'Ente, cessa dall'incarico con decorrenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono in ogni caso nulle le assunzioni in ruolo ovvero a carattere straordinario o temporaneo eventualmente effettuate in contrasto con il quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1975, n. 70.

#### ART. 5.

Il comune di Roma, qualora per l'esercizio delle funzioni trasferite debba procedere all'assunzione di nuovo personale, assumerà in via prioritaria la manodopera che, alla data del 31 dicembre 1978, risulti essere stata impiegata in modo continuativo da almeno un quinquennio nelle opere e servizi concessi in appalto dal soppresso Ente EUR.

A tal fine la Commissione paritetica composta da rappresentanti del comune di Roma e da rappresentanti sindacali provinciali di categoria provvederà a compilare una graduatoria degli aventi diritto all'assunzione da parte del Comune ai sensi del precedente comma.

#### ART. 6.

Per l'estinzione dei debiti dell'Ente EUR quali risultano dal conto consuntivo dell'Ente stesso per l'anno 1979 è autorizzata la spesa di pari importo, cui si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.